

Regolamento
Garante dell'Informazione e della
Partecipazione

Legge regionale 10 novembre 2014 n. 65

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 130 del 30.11.2021

<i>Articolo 1. Finalità</i>	3
<i>Articolo 2. Funzione del Garante</i>	3
<i>Articolo 3. Rapporti con il Garante regionale</i>	4
<i>Articolo 4. Istituzione e Nomina</i>	5
<i>Articolo 5. Rapporti interni</i>	6
<i>Articolo 6. Risorse per l'esercizio delle attività di informazione e partecipazione</i>	6
<i>Articolo 7. Rinvio normativo</i>	6
<i>Articolo 8. Entrata in vigore ed abrogazioni</i>	6

Articolo 1. Finalità

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della L.R. 65/2014, l'istituzione e l'esercizio delle funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di Scandicci, di seguito denominato anche "Garante", al fine di assicurare l'informazione e la partecipazione ai cittadini e a tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di competenza del Comune.

Articolo 2. Funzioni del Garante

Il Garante contribuisce a diffondere le informazioni riguardanti i processi di pianificazione territoriale e urbanistica in atto e a creare le condizioni affinché gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale giungano all'Amministrazione Comunale in fase di elaborazione degli atti di governo del territorio.

Allo scopo il Garante svolge le funzioni ad esso attribuite dalla L.R. 65/2014, secondo quanto specificato nel Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 4R del 14.02.2017 *"Regolamento di attuazione dell'art. 36 comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione."*, di seguito denominato "Regolamento regionale", e nelle linee guida relative ai livelli partecipativi approvate dalla Regione Toscana con D.G.R. 1112/2017, di seguito denominate "linee guida".

Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni normative e regolamentari sopra citate, il Garante:

- dà attuazione al programma delle attività di informazione e partecipazione, approvato dall'Amministrazione Comunale con la deliberazione di avvio del procedimento di elaborazione degli atti di governo del territorio, al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, nonché di altri soggetti interessati pubblici o privati;
- a tal fine assume ogni necessaria iniziativa per garantire l'informazione e la partecipazione dei soggetti ad ogni titolo interessati, a partire dall'avvio del procedimento di formazione dell'atto di governo del territorio e fino alla pubblicazione dell'avviso di relativa approvazione;
- adegua le modalità di partecipazione alla diversa scala territoriale di pianificazione, nonché alla dimensione e alla tipologia di interessi coinvolti;
- assicura che la documentazione relativa agli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione, nel rispetto dei livelli prestazionali fissati nel regolamento e nelle linee guida;
- trasmette tempestivamente agli organi competenti i contributi, le osservazioni e i pareri raccolti;

- redige il rapporto sull'attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione degli atti di governo del territorio, specificando le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività di informazione e partecipazione e i risultati raggiunti in termini di contributo partecipativo;
- invia tale rapporto al responsabile del procedimento di formazione dei predetti atti e all'Amministrazione Comunale affinché ne sia tenuto conto in sede di definizione di contenuti degli atti medesimi nonché ai fini dell'assunzione di motivate determinazioni riguardo ai contributi partecipativi;
- a seguito dell'adozione degli atti di governo del territorio:
 - pubblica il rapporto sull'attività svolta sul proprio sito web istituzionale;
 - promuove le ulteriori attività di informazione necessarie al fine di consentire l'eventuale presentazione di osservazioni con riferimento all'atto di governo del territorio adottato;
- redige note informative relative alle principali fasi del procedimento e provvede ad inviarle agli uffici comunali che si occupano di comunicazione e di informazione, nonché a pubblicarle sulla propria pagina del sito web istituzionale;
- pubblica dunque, in relazione ad ogni singolo atto di governo del territorio:
 - il programma delle attività di informazione e partecipazione;
 - il calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione;
 - il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
 - la deliberazione di adozione nonché quella di approvazione dell'atto, a conclusione del procedimento;
- assicura la possibilità di accedere ai documenti relativi agli atti di governo del territorio anche con modalità diverse dall'accesso on line, fornendo al riguardo adeguato supporto informativo;

Articolo 3. Rapporti con il Garante Regionale

Il Garante comunale trasmette tempestivamente al Garante regionale:

- il programma delle attività di partecipazione ed informazione, allegato al provvedimento di avvio del procedimento di formazione degli atti di governo del territorio;
- il rapporto finale allegato al provvedimento di adozione;
- la deliberazione di approvazione dell'atto a conclusione del procedimento;

- una relazione sullo stato di attuazione dell'informazione e della partecipazione in relazione ai procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre di ogni anno, al fine di consentire al Garante regionale il monitoraggio di cui all'articolo 12 del Regolamento regionale.

Il Garante comunale partecipa alla conferenza dei garanti dell'informazione e della partecipazione, coordinata e convocata dal Garante regionale.

Articolo 4. Istituzione e nomina

Il Comune di Scandicci istituisce il proprio Garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. 65/2014.

Il ruolo del Garante può essere svolto da un dipendente dell'ente o da un soggetto esterno con adeguata preparazione professionale.

A norma dell'articolo 37, comma 3, della L.R. 65/2014 non possono rivestire il ruolo di Garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio.

Il Garante, sia esso individuato all'interno o all'esterno dell'Ente, è nominato con provvedimento del Dirigente del Settore Governo del territorio.

Nel conferire l'incarico il Dirigente deve orientarsi verso soggetti dotati di adeguata conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di governo del territorio e di idonea preparazione professionale/esperienza nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico.

La Giunta Comunale ha facoltà di formulare un proprio atto di indirizzo che orienti il Dirigente nella nomina di un Garante che risponda adeguatamente alla peculiarità del ruolo.

Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno all'Ente, il Garante deve essere individuato previa adeguata pubblicizzazione e selezione. Il compenso ad esso spettante deve essere determinato e imputato in apposito capitolo di bilancio con determinazione del dirigente del Settore che si occupa di governo del territorio.

Il Garante resta in carica per la durata di cinque anni. E' consentito il rinnovo dell'incarico al medesimo soggetto nominato nel quinquennio precedente.

Il Garante deve godere di adeguata autonomia operativa e gestionale.

Articolo 5. Apporti interni

Il Garante opera in costante collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici coinvolti nel procedimento di formazione degli atti di governo del territorio.

Gli uffici, tramite il responsabile del procedimento, trasmettono al Garante i materiali, i documenti e quanto altro contenga informazioni utili per una corretta informazione ai cittadini.

Il Garante potrà organizzare incontri tra il responsabile del procedimento e cittadini singoli o associati che ne facciano richiesta.

Articolo 6. Risorse per l'esercizio delle attività di informazione e partecipazione

Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante l'Amministrazione Comunale provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.

Per lo svolgimento delle attività di informazione e partecipazione, il Garante si avvale della collaborazione dell'Unità Operativa che si occupa di pianificazione territoriale e urbanistica, oltre che delle competenze e degli strumenti degli altri uffici che si occupano della comunicazione istituzionale dell'Ente e dei servizi informatici nonché dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri Settori dell'Ente.

Articolo 7. Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.

Articolo 8. Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della sua pubblicazione all'albo informatico del Comune di Scandicci.

Dall'entrata in vigore di cui sopra è abrogato il Regolamento relativo alla nomina e alle funzioni del "Garante della Comunicazione", approvato con deliberazione C.C. n. 94 del 12.07.2005.